

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE
SINDACALE TRA MILITARI
“SINDACATO ITALIANO MILITARI ESERCITO”
S.I.M. Esercito

TITOLO I

Costituzione e scopi del S.I.M. Esercito

Articolo 1 – (Costituzione, denominazione e sede)

1. *Il **Sindacato Italiano Militari Esercito** è costituito tra il personale in servizio ed in ausiliaria dell'Esercito che aderisce al presente Statuto redatto nel rispetto della Legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii,
Al Sindacato Italiano Militari Esercito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 6, e 8, co. 3., l. n. 46 del 2022, non possono aderire i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli Allievi, ed i militari che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*
2. *Il logo grafico del **Sindacato Italiano Militari Esercito** è riprodotto nell'allegato A) del presente Statuto.*
3. *Il logo grafico e la denominazione “**SINDACATO ITALIANO MILITARI ESERCITO**”, anche abbreviata con le diciture “**S.I.M. Esercito** e “**SIMEI**”, in conformità all'art. 4 co. 1, lett. e) ed f) della legge n. 46/2022, appartengono esclusivamente al **SIM Esercito** e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica così come da regolamento che verrà approvato con documento a parte.*

4. Il motto del **SIM Esercito** è : **#maipiùsoli**.

5. La sede legale dell'associazione **SIM Esercito**, si trova ubicata in via Annia, 48, 00184 Roma RM in ottemperanza alle limitazioni di cui all'art. 4 co. 1 l. h) della legge n. 46/2022.

Articolo 2 - (Finalità)

*Il **SIM Esercito**, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii., svolge attività sindacale volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alla propria Forza Armata, fuori dal servizio come previsto dalla legge n. 46/2022 ai sensi dell'art. 9 co. 1. nel rispetto dello svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi e come previsto sempre dalla legge n. 46/2022 ai sensi degli artt. 2, co. 3, e 5. co. 1, nello specifico :*

a) rappresentare, promuovere, curare e tutelare in ogni sede – sindacale, sociale, storica, giurisdizionale ed amministrativa - gli interessi morali, economici, normativi, giuridici, professionali, fiscali, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti all'Esercito Italiano;

b) morali , economiche, normative, giuridiche, professionali, fiscali, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti all'Esercito Italiano;

c) promuovere la solidarietà, l'etica professionale, il prestigio, la professionalità, le pari opportunità e la cura del benessere psicofisico del personale dell'Esercito Italiano;

d) salvaguardare la sicurezza e la tutela della salute del personale militare nei luoghi di lavoro in attuazione delle prerogative sindacali di cui all'art. 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

e) assistere in tutte le sedi giuridiche, amministrative e sanitarie, il personale dell'Esercito Italiano a seguito di infortuni e infermità subiti e contratte in servizio per causa di servizio;

f) favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano il servizio militare;

g) promuovere le attività culturali, assistenziali, ricreative e garantire la fruizione degli Organismi di Protezione Sociale a tutto il personale Rappresentato ed ai loro familiari;

Tali attività di tutela degli interessi collettivi si svolgerà nel rispetto dei limiti impostati dalla L. 46/2022 e senza interferire con il corretto svolgimento dei compiti e delle direttive da parte degli appartenenti dell'Esercito Italiano, si non nel rispetto della legge.

Articolo 3 – (Competenze e Limitazioni)

*Il **SIM Esercito** nel perseguire i fini di cui al presente Statuto opera in conformità alle competenze e nel rispetto dei limiti di cui alla Legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii..*

Articolo 4 – (Indipendenza e Autonomia)

*Il **SIM ESERCITO** persegue le proprie finalità nella più assoluta indipendenza dalla Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai partiti politici, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione pubblica o privata, operando nel rispetto della democrazia e della trasparenza, mantenendo la propria azione sindacale scevra da qualsiasi condizionamento esterno ed*

interno che possa far deviare i fini per cui il legislatore ha previsto la libertà di associazione sindacale tra i militari.

Articolo 5 – (Tutele e diritti)

*I militari del **SIM Esercito** che ricoprono cariche elettive, operano nel rispetto dei principi di cui alla Legge 28 aprile 2022, n. 46 e ss.mm.ii..*

Articolo 6 – (Relazioni esterne ed internazionali)

*Il **SIM Esercito**, al fine esclusivo di realizzare le finalità statutarie e nel rispetto delle limitazioni previste dall'art. 4, co. 1, lett. 1 della legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii.,*

non aderisce ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della L. 46/2022 ne può federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni sindacali. Può relazionarsi con enti diversi ovvero associazioni sindacali nazionali costituite ai sensi della precitata norma, nonché con libere associazioni culturali apartitiche finalizzate alla soluzione di problematiche collettive del personale militare.

Articolo 7 – (Divieto di correnti e schieramenti ideologici interni)

*I diritti di libertà di opinione non potranno in nessun caso giustificare la costituzione di correnti o schieramenti ideologici che agiscano all'interno del **SIM Esercito** con l'intento di modificare o, in ogni modo, di influire sulla sua natura, sul suo ordinamento a base democratica o sulle sue finalità. Il dissenso sulle scelte o l'esercizio del diritto di critica contro gli organi del **SIM Esercito** si esprimono esclusivamente all'interno degli organi direttivi medesimi*

evitando, in ogni caso, di arrecare danno all'immagine e all'attività dell'associazione stessa o di coinvolgere gli aderenti e gli iscritti al di fuori dei momenti dialettici e di confronto nelle strutture dell'associazione stessa

Chiunque commetterà atti idonei che rientrano in una delle fattispecie suindicate verrà sanzionato ai sensi dell'art. 32 del presente statuto.

TITOLO II

Organizzazione territoriale e centrale del SIM Esercito

Articolo 8 - (Organizzazione)

*Il **SIM Esercito** è strutturato nei seguenti livelli territoriali:*

- Organizzazione Locale*
- Organizzazione Provinciale*
- Organizzazione Regionale*
- Organizzazione Nazionale.*

Articolo 9 - (Strutture Organizzative Territoriali)

*Le strutture territoriali del **SIM Esercito** sono costituite dai seguenti organismi, tutti elettivi:*

- a) la Segreteria di Sezione;*
- b) il Consiglio Provinciale;*
- c) la Segreteria Provinciale;*
- d) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, laddove previsto per legge;*
- e) il Consiglio Regionale;*
- f) la Segreteria Regionale;*
- g) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, laddove previsto per legge.*

Articolo 10 - (Struttura Organizzativa Centrale)

1. La struttura centrale del **SIM Esercito** è composta dai seguenti organi:

- a) il Congresso Nazionale
- b) l'Ufficio di Presidenza;
- c) la Segreteria Nazionale;
- d) il Direttivo Nazionale;
- e) gli Uffici, i dipartimenti, i Comitati e le Commissioni nazionali;
- f) il Consiglio Nazionale;
- g) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- h) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, laddove previsto per legge.;
- i) il Direttore Generale Economico Finanziario.

TITOLO III

Funzioni e Composizione delle Strutture Territoriali

Articolo 11 - (La Segreteria di Sezione)

1. La Segreteria di Sezione attua le delibere della Segreteria Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali, costituisce la struttura operativa primaria del **SIM Esercito**, curando la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui all'art. 5 comma 2 della L. 46/2022, senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. Essa assume la denominazione della località ove viene costituita.

2. Sono definite nei limiti di cui all'articolo 5 sopracitato, le competenze in ambito di sezione, nelle seguenti materie afferenti:

- a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicato agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo

46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 della L. n. 46 del 2022;

b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentanti e dei loro familiari;

h) all'informazione e consultazione degli iscritti di cui all'art. 6 l. 46/2022, per il tramite di incontri o comunicazioni telematiche e affissione presso le aree autorizzate dei rispettivi reparti;

i) al rispetto dell'applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.

3. *Le Segreterie di Sezione ai sensi dell'art. 6 co 3 della legge 46/2022 si relazionano, per il tramite delle segreterie Provinciali e Regionali con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competente a livello areale e comunque non inferiore al livello Regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.*

4. La Segreteria Sezionale è composta :

- a. *Dal Segretario della Sezione e dal Vicesegretario di Sezione;*
- b. *Nelle Sezioni Locali, aventi un numero di iscritti superiore a 25, oltre al Segretario di Sezione possono essere previsti fino a 2 vicesegretari, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario nel caso di assenza impedimento.*

5. *Il Segretario di Sezione :*

- a. *Svolge l'attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 35 comma 1 e 2 del presente statuto, redatto in conformità dell'art. 15 co 1 della legge 46 del 2022;*
- b. *Recepisce ed accoglie le istanze del personale risolvendole, se possibile, sul posto o rappresentandole alla Segreteria Provinciale;*
- c. *Cura il proselitismo ed il tesseramento;*
- d. *Vigila ed è responsabile dell'osservanza dello Statuto nell'ambito delle proprie competenze areali.*

Articolo 12 - (Il Consiglio Provinciale)

- 1. *Il Consiglio Provinciale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito provinciale tra un Congresso e l'altro e nel rispetto dei deliberati congressuali nazionali.*
- 2. *Il Consiglio Provinciale esamina il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, presentati dalla Segreteria Provinciale per l'approvazione che, inderogabilmente, deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.*

3. *Il Consiglio Provinciale si riunisce unitamente alla Segreteria Provinciale almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Provinciale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Provinciale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei propri componenti.*
4. *Il Consiglio Provinciale è composto dalla Segreteria Provinciale e, di norma, da un numero non superiore a 15 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri può essere elevato fino a 25 quando il numero degli iscritti nell'ambito provinciale è superiore a 350.*
5. *Il numero complessivo di componenti il Consiglio di cui al precedente comma 4, viene stabilito all'inizio del Congresso.*

Articolo 13 - (La Segreteria Provinciale)

1. *La Segreteria Provinciale attua le delibere del Consiglio Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali, costituisce la struttura di coordinamento delle Sezioni, cura la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui all'art. 5 comma 2 della l. 46/2022, senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. Essa assume la denominazione della provincia ove viene costituita.*
2. *Sono definite nei limiti di cui all'articolo 5 sopracitato, le competenze in ambito provinciale, nelle seguenti materie afferenti:*
 - a) *ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicato agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 della L. n. 46 del 2022;*
 - b) *all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;*

- c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;*
 - d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;*
 - e) alle pari opportunità;*
 - f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;*
 - g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentanti e dei loro familiari;*
 - h) all'informazione e consultazione degli iscritti di cui all'art. 6 l. 46/2022, per il tramite di incontri o comunicazioni telematiche e affissione presso le aree autorizzate dei rispettivi reparti;*
 - i) al rispetto dell'applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.*
- 3. Le Segreterie Provinciali ai sensi dell'art. 6 co 3 della legge 46/2022 si relazionano, per il tramite delle segreterie Regionali con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competente a livello areale e comunque non inferiore al livello Regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.*
- 4. Cura l'attività di propaganda e proselitismo in ambito provinciale e raccorda le attività sindacali con la Segreteria Sezionale e regionale.*
- 5. Essa è responsabile della propria gestione amministrativo- contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.*

6. *La Segreteria Provinciale, di norma, si riunisce non meno di 2 volte l'anno o su convocazione del Segretario Generale Provinciale o su richiesta dei 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.*
7. *Nell'ambito della Segreteria Provinciale, per specifici settori di attività sindacale, possono essere deliberati incarichi da attribuite ai Segretari Provinciali, su proposta del Segretario Generale Provinciale e con delibera della Segreteria.*
8. *La Segreteria Provinciale è composta :*
- a. dal Segretario Generale Provinciale;*
 - b. dal Segretario Generale Provinciale Aggiunto, che coadiuva il Segretario Generale Provinciale;*
 - c. dai Segretari Provinciali in numero non superiore a 7.*
9. *Nelle province aventi un numero di iscritti superiore a 200 possono essere previsti 2 Segretari Generali Provinciali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Provinciale in caso di assenza o impedimento.*
10. *Il Segretario Generale Provinciale è il rappresentante legale del Sindacato a livello provinciale. Esso coordina l'attività dei Segretari Provinciali e delle Segreterie di Sezione.*

Articolo 14 - (Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti)

1. *Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione contabile e patrimoniale provinciale e verifica:*
- a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;*
 - b) la documentazione dello stato patrimoniale.*

2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Provinciale per l'approvazione.

3. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

4. Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere il verbale e di sottoscriverlo, a pena di nullità. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Provinciale che vi provvede per mezzo della Segreteria Provinciale.

Articolo 15 - (Il Consiglio Regionale)

1. Il Consiglio Regionale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale.

2. Esamina per l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno successivo presentato dalla Segreteria Regionale.

3. Il Consiglio si riunisce non meno di due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.

4. Esso è composto:

a) dai componenti la Segreteria Regionale;

b) dai Segretari Generali Provinciali;

c) da un numero di Consiglieri non superiore a 15 per le Regioni fino a 4 province e 25 per le Regioni con province superiori a 4, assicurando, comunque,

la presenza di almeno un consigliere per ogni provincia laddove costituita. Il numero complessivo di consiglieri da eleggere in aggiunta ai Segretari di cui alla lettera a) e b), viene stabilito all'inizio del Congresso.

Articolo 16 - (La Segreteria Regionale)

1. Le Segreterie Regionali attuano le delibere del Consiglio Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali, costituisce la struttura di coordinamento delle provincie e delle Sezioni, cura la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui all'art. 5. Comma 2 della l. 46/2022, senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, Essa assume la denominazione della provincia ove viene costituita.

2. Sono definite nei limiti di cui all'articolo 5 sopra citato, in ambito di Regione le competenze, nelle seguenti materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicato agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 della L. n. 46 del 2022;

b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

- f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;*
- g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentanti e dei loro familiari;*
- h) all'informazione e consultazione degli iscritti di cui all'art. 6 l. 46/2022, per il tramite di incontri o comunicazioni telematiche e affissione presso le aree autorizzate dei rispettivi reparti;*
- i) al rispetto dell'applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.*

3. Le Segreterie Regionali, ai sensi dell'articolo 6 co. 3 della l. 46/2022, si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale, coadiuvando in tale attività le strutture Provinciali e di Sezione che da essa dipendono..

4. Essa è composta :

a) dal Segretario Generale Regionale;

b) dal Segretario Generale Regionale Aggiunto, che coadiuva il Segretario Generale Regionale;

c) dai Segretari Regionali, in numero non superiore a 9;

d) Nelle regioni aventi un numero di iscritti superiore a 500 possono essere previsti 2 Segretari Regionali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Regionale in caso di assenza o impedimento .

5. *Il Segretario Generale Regionale è il rappresentante legale del Sindacato a livello regionale. Esso, vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statuarie e regolamentari, nonché dell'attuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali;*
6. *Il Segretario Generale Regionale, coordina le attività dei Segretari Generali Provinciali nell'ambito del territorio di competenza..*

Articolo 17 - (Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti)

1. *Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione regionale e verifica:*
 - a) *la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;*
 - b) *la documentazione dello stato patrimoniale.*
2. *Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Regionale per l'approvazione.*
3. *Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.*

Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.
4. *Di ogni intervento del Collegio, i componenti redigono il verbale e lo sottoscrivono. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Regionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Regionale.*

TITOLO IV

Composizione e Costituzione degli Organi Centrali

Articolo 18 - (L'Ufficio di Presidenza)

- 1. L'Ufficio di Presidenza del **SIM Esercito** è costituito dal Presidente e da due Vicepresidenti che lo coadiuvano, tutti eletti dal Congresso Nazionale.*
- 2. La carica di Presidente è conferita elettivamente a chi possa dare, con il proprio operato e la propria storia, particolare lustro e risalto interno ed esterno al **SIM Esercito** ed alle sue finalità.*
- 3. Egli rappresenta l'unità del **SIM Esercito** ed è il garante dell'osservanza delle norme statutarie da parte dei suoi Organi Centrali e Periferici. A tal fine, su richiesta del Segretario Generale Nazionale, convoca e presiede il Collegio Nazionale dei Probiviri.*
- 4. Il Presidente del **SIM Esercito** prende parte quale componente con diritto di voto alle riunioni della Segreteria Nazionale, presieduta e convocata dal Segretario Generale Nazionale, ed alle riunioni del Direttivo Nazionale. Presiede inoltre il Consiglio Nazionale.*
- 5. Unitamente al Segretario Generale Nazionale, il Presidente del **SIM Esercito** cura i rapporti con l'esterno, con le Istituzioni di cui all'art.6 del presente Statuto;*
- 6. Il Segretario Generale Nazionale può delegare al Presidente la trattazione di questioni d'interesse nazionale nonché specifici rapporti con l'Amministrazione della Difesa. Su tali punti il Presidente riferisce direttamente al Segretario Generale Nazionale.*

Articolo 19 - (La Segreteria Nazionale)

- 1. La Segreteria Nazionale attua la politica del **SIM Esercito** in aderenza alle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale, mette in atto le*

decisioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale, assicura la direzione delle attività e il rapporto con le strutture territoriali.

*2. Ai membri della Segreteria Nazionale è attribuito il potere negoziale di cui alla Legge 28 aprile 2022, n. 46 ss.mm.ii. tra il **SIM Esercito** e le controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione ed altresì possono intervenire in quelle di contrattazione articolata sul territorio.*

3. La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza.

4. I Componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, e per il tramite del Direttore Economico Finanziario, i contributi sindacali spettanti alla struttura nazionale.

5. Essa è composta:

a) dal Segretario Generale Nazionale;

b) da un massimo di 2 Segretari Generali Nazionali Aggiunti di cui uno con funzioni vicarie su indicazione della Segreteria Nazionale;

c) e da un massimo di altri 9 Segretari Nazionali.

*6. Il Segretario Generale è il rappresentante legale del **SIM Esercito** a livello nazionale. Egli pianifica e predispone, con la Segreteria Nazionale, tutte le attività necessarie a dare impulso ed a realizzare le attività statutarie; coordina i Segretari Nazionali ed assegna agli stessi eventuali deleghe; convoca e presiede la Segreteria Nazionale; coordina le attività della Segreteria Nazionale; convoca e presiede il Direttivo Nazionale.*

7. Il Segretario Generale Nazionale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto 6 dai Segretari Generali Nazionali Aggiunti. Ai Segretari

*Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche del **SIM Esercito**.*

8. La Segreteria Nazionale può istituire Uffici, Dipartimenti, Comitati e Commissioni con specifiche competenze con la finalità di approfondire e seguire specifiche tematiche, ovvero attuare le competenze di cui alla Legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii..

9. I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Nazionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto.

10. Garantiscono l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale Nazionale.

Articolo 20 –

(Gli Uffici, i Dipartimenti, i Comitati e le Commissioni nazionali)

*1. All'interno del **SIM Esercito** sono istituiti l'Ufficio Studi, l'Ufficio Relazioni Esterne, l'Ufficio Disciplina, l'Ufficio Comunicazione ed Immagine e l'Ufficio Info-Europa, con la finalità di approfondire e seguire tematiche di particolare interesse per le attività del Sindacato in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale dalla quale dipendono. Ulteriori Uffici, Dipartimenti, Comitati e Commissioni Nazionali possono essere creati in relazione alle necessità emergenti.*

Al fine di garantire l'attività di comunicazione ai mezzi di informazione di massa, è altresì istituito l'Ufficio Stampa, con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall'interno del Sindacato verso gli organi di informazione.

2. *I responsabili e componenti degli Uffici, Dipartimenti, Comitati e Commissioni Nazionali, dipendenti dalla Segreteria Nazionale, sono organi di consulenza interna, sulle materie di competenza l'APCSM, sempre nei limiti di quanto disposto dalla legge 46/2022*
3. *Al fine di garantire la corretta attività di comunicazione verso mezzi di informazione di massa, è istituito l'Ufficio Comunicazione ed Immagine con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall'interno del Sindacato verso gli organi d'informazione.*
4. *Il Segretario Generale Nazionale, quale rappresentante legale, è responsabile delle comunicazioni, individua e delega i dirigenti sindacali in riferimento all'articolo 15 co. 2 della legge 46/2022.*
5. *I responsabili ed i componenti degli organismi di cui al punto 1., sono nominati con delibera della Segreteria Nazionale tra gli iscritti, o soggetti esterni al Sindacato, che possiedono particolari capacità professionali ai soli fini di consulenza interna agli organi centrali del Sim Esercito. La stessa Segreteria Nazionale può revocare l'incarico motivandolo. I responsabili dei già menzionati organismi si rapportano direttamente con il Segretario Generale Nazionale o con un componente della Segreteria Nazionale delegato dal predetto.*

Articolo 21 - (Il Direttivo Nazionale)

1. *I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità di tutto il territorio.*

2. Ad essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Segreteria Nazionale, possono essere conferite deleghe su proposta del Segretario Generale Nazionale e con delibera della Segreteria Nazionale.
3. Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno 2 volte l'anno dal Segretario Generale Nazionale o su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale Nazionale.
4. Alle riunioni del Direttivo Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto, i Responsabili degli Uffici, dei Dipartimenti, dei Comitati e delle Commissioni di cui ai precedenti articoli 19 e 20.
5. I componenti del Direttivo Nazionale svolgono le loro attività statutarie a livello centrale anche singolarmente.
6. Il Direttivo Nazionale redige ed approva tutti i Regolamenti, compresi i congressuali per la elezione degli Organi costituenti l'organizzazione centrale e territoriale del **SIM Esercito**.
7. Il Direttivo Nazionale è composto:
- a) dall'Ufficio di Presidenza;
 - b) dai componenti la Segreteria Nazionale
 - c) dai Segretari Generali Regionali;
 - d) da un massimo di ulteriori 25 componenti scelti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro al Sindacato o che si distinguono per particolari capacità e professionalità.
8. Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione del **SIM Esercito** ed il necessario coordinamento delle strutture in cui il **SIM Esercito** si articola.

Articolo 22 - (Il Consiglio Nazionale)

- 1. Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo della politica generale del **SIM Esercito** tra un Congresso e l'altro.*
- 2. È presieduto dal Presidente del **SIM Esercito** e si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei suoi componenti.*
- 3. Il Consiglio Nazionale è composto:*
 - a) dai componenti il Direttivo Nazionale;*
 - b) dai Segretari Generali Provinciali*
 - c) da un massimo di ulteriori 40 componenti.*

Articolo 23 - (Il Collegio Nazionale dei Probiviri)

- 1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna del Sindacato.*
- 2. Delibera in merito alle violazioni statutarie e regolamentari ed irroga le conseguenti sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strutture provinciali, regionali e nazionali e degli iscritti.*
- 3. È titolare della potestà di convalida, di modifica e di revoca delle sanzioni di cui al Titolo VIII del presente Statuto.*
- 4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera a maggioranza, è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto dai soli soci iscritti nello specifico :*
 - a) dal Presidente del Sindacato, che lo presiede;*
 - b) da 4 membri di cui 2 effettivi e 2 supplenti, che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento .*

Articolo 24 - (Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione della struttura centrale e verifica:

a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;

b) la documentazione dello stato patrimoniale.

2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale che, su quanto emerso dalla verifica, deve essere presentato ai sensi dell'art 7 comma 5 della Legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii..

3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

4. Il Collegio, su incarico della Segreteria Nazionale, svolge altresì compiti ispettivi di controllo sugli organi territoriali.

5. Il **SIM Esercito** si finanzia con i contributi sindacali degli iscritti e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti così come previsto dalla Legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii., ove sono indicate anche le modalità di riscossione.

6. Laddove non previsto l'organismo di cui al presente articolo, interviene il Direttore Generale Economico Finanziario, che ne svolge le funzioni sostitutive.

TITOLO V

Elezioni, Congressi e Documentazione

Articolo 25 – (Elezioni e Congressi)

1. La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrale del **SIM Esercito** avviene attraverso le fasi elettive

congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni 4 anni, in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale.

*2. L'elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale del **SIM Esercito** avvengono per mezzo di congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Direttivo Nazionale.*

3. Il regolamento congressuale dovrà essere redatto nel rispetto delle linee guida delle norme statutarie e regolamentari.

4. All'apertura di un congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere alla elezione:

a) del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso.

b) del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, tutti i lavori del congresso.

c) della Commissione Verifica Poteri, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.

d) la Commissione Elettorale, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.

Articolo 26 – (Elezioni presso le Segreterie di Sezione)

1. Per la elezione dei componenti delle Segreterie di Sezione e dei delegati ai congressi provinciali, si procede con elezioni da tenersi nell'ambito delle Sezioni stesse e con le modalità previste dal Regolamento.

2. Gli iscritti della Sezione eleggono:

a) il Segretario;

b) il Vicesegretario della Sezione, in numero stabilito al punto 2 lett. a) e b) dell'articolo 11

c) i delegati al Congresso Provinciale.

Articolo 27 - (Il Congresso Provinciale)

1. Il Congresso Provinciale è composto:

- a) dai componenti la Segreteria Provinciale uscente;*
- b) dai delegati eletti dalle Sezioni locali.*

2. Il Congresso elegge:

- a) il Segretario Generale Provinciale;*
- b) il Segretario Generale Provinciale Aggiunto, in numero stabilito ai punti 6 lett. b) e 7 dell'articolo 13;*
- c) i Segretari Provinciali, in numero stabilito al punto 6 lettera c) dell'articolo 13;*
- d) il Consiglio Provinciale, in numero stabilito al punto 4 dell'articolo 12;*
- e) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;*
- f) i Delegati al Congresso Regionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi;*
- g) i Delegati al Congresso Nazionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi.*

Articolo 28 - (Il Congresso Regionale)

1. Il Congresso Regionale è composto:

- a) dai componenti la Segreteria Regionale uscente;*
- b) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali.*

2. Il Congresso Regionale elegge:

- a) Il Segretario Generale Regionale;*

- b) *il Segretario Generale Regionale Aggiunto, in numero stabilito ai punti 2, lettera b), e 3 dell'articolo 16;*
- c) *i Segretari Regionali, in numero stabilito al punto 4, lettera c), dell'articolo 16;*
- d) *il Consiglio Regionale, come previsto al punto 4 dell'articolo 15;*
- e) *Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, di cui al punto 3 dell'articolo 17.*

Articolo 29 – (Il Congresso Nazionale)

1. *Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del **SIM Esercito** e si riunisce ogni quattro anni.*
2. *Fissa gli indirizzi politici del **SIM Esercito**, delibera le linee programmatiche da attuarsi nell'arco del quadriennio e delibera le modifiche statutarie che divengono vincolanti dal momento della loro approvazione.*
3. *Il Congresso Nazionale è composto:*
 - a) *dall'Ufficio di Presidenza uscente;*
 - b) *dalla Segretaria Nazionale uscente;*
 - c) *dal Direttivo Nazionale uscente;*
 - d) *dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali;*
 - e) *dai Segretari Generali Provinciali e Regionali eletti.*
4. *Esso elegge:*
 - a) *il Presidente;*
 - b) *i due Vicepresidenti;*
 - c) *il Segretario Generale Nazionale;*
 - d) *i Segretari Generali Aggiunti;*
 - e) *i Segretari Nazionali;*
 - f) *i componenti del Direttivo Nazionale di cui al punto 7 lett. d) dell'articolo 21;*
 - g) *i componenti del Consiglio Nazionale di cui al punto 3 lett. c) dell'articolo 22;*

- h) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- i) il Collegio Nazionale dei Probiviri.

TITOLO VI

Designazione, sostituzione, integrazione e costituzione nuove strutture

Articolo 30 – (Designazione di rappresentanti sindacali)

1. La Segreteria Nazionale, le Segreterie Regionali e quelle Provinciali, nei rispettivi ambiti e ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano – a maggioranza - i propri rappresentanti sindacali del **SIM Esercito**, in modo da assicurarne:
 - a) la rappresentatività e la funzionalità;
 - b) la competenza nelle materie da trattare;
 - c) l'assoluta indipendenza del **SIM Esercito**.
2. L'organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere l'incarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo a riguardo dei problemi che possono interessare il **SIM Esercito** e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dall'attività svolta.

Articolo 31 - (Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti)

1. Qualora, tra un Congresso e l'altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si viene a determinare la mancanza di un componente eletto, ovvero la necessaria integrazione di un componente, questo viene sostituito o integrato previa delibera dall'organo statutario competente, che per le strutture provinciali e regionali si individua nel Consiglio Provinciale e Regionale, mentre per la struttura nazionale si individua nel Direttivo

- Nazionale e che le cariche sindacali tra militari sono esclusivamente elettive e rispettano il principio di parità di genere e posso essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella Forza Armata o da militari in ausiliaria iscritti al Sim salvaguardando il principio di elettività stabilito dall'art.8, co. 1 1. della legge n.46 del 2022, in ossequio all'art. 33 del titolo VII del presente statuto.*
- 2. L'organo che procede a quanto previsto dal punto 1, ha l'obbligo di redigere apposito verbale da tenere agli atti fino alla scadenza del mandato del Congresso, e di inviarlo in copia:*
- a) alla Segreteria Regionale e Nazionale, se il provvedimento è stato adottato dal Consiglio Provinciale;*
 - b) alla Segreteria Nazionale, quando il provvedimento viene adottato dal Consiglio Regionale;*
- 3. La Segreteria Nazionale comunica alle Segreterie Provinciali e Regionali il provvedimento adottato dal Direttivo Nazionale.*

Articolo 32 - (Costituzione nuova struttura)

- 1. Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statutari del **SIM Esercito**, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento viene adottato dalla Segreteria Nazionale.*
- 2. Dall'adozione del provvedimento è data comunicazione a tutte le strutture territoriali ed al Direttivo Nazionale che è chiamato a ratificarlo nella prima riunione utile.*
- 3. Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento è assunto dalla Segreteria Provinciale e ratificato dal Consiglio Provinciale nella*

prima riunione utile. La Segreteria Provinciale invia copia del provvedimento alla Segreteria Regionale e Nazionale.

TITOLO VII

Eleggibilità e durata delle cariche, Incompatibilità, Informazione e Pubblicità

Articolo 33 - (Eleggibilità e durata delle cariche)

- 1. Le cariche sociali sono stabilite a norma della Legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii., nonché dal presente Statuto.*
- 2. Le cariche sono elettive, devono rispettare i principi della parità di genere, possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo o in ausiliaria iscritti al **SIM Esercito** e che abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio nella Forze Armata.*
- 3. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche sociali i militari indicati all'art.8 della Legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii..*
- 4. La durata delle cariche, la rieleggibilità ed il numero dei distacchi sindacali sono determinati dalla Legge 28 aprile 2022, n. 46 e ss.mm.ii..*

Articolo 34 - (Incompatibilità)

- 1. Le incompatibilità tra cariche statutarie nel **SIM Esercito** si determinano nelle condizioni appresso specificate:*
 - a) La carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con altre cariche a livello nazionale e con quelle delle Segreterie, o Collegi dei Revisori dei Conti, Regionali e Provinciali. Non vi è incompatibilità con la carica di Presidente del Sindacato che peraltro presiede il Collegio.*

b) La carica di componente del Collegio Nazionale, Regionale e Provinciale, dei Revisori dei Conti è incompatibile con altre cariche di Segreteria o Collegi a livello nazionale, regionale o provinciale.

c) La carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Regionali e Provinciali ed ai Collegi nazionali, regionali e provinciali.

d) la carica di componente della Segreteria Regionale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Provinciali ed ai Collegi nazionali, regionali e provinciali.

e) la carica di componente della Segreteria Provinciale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie di Sezione ed ai Collegi nazionali, regionali e provinciali.

Articolo 35 - (Informazione e Pubblicità)

*1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali, ed i comunicati del **SIM Esercito** di cui all'art. 15 co. 1 della Legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii. sono rese pubbliche attraverso il futuro Portale Internet di prossima costituzione.*

*2. Ai dirigenti del **SIM Esercito** è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore, ai sensi dell'art. 15 co. 2 legge 46/2022, previa intesa con l'ufficio Comunicazione e Immagine che ne coordina le attività.*

TITOLO VIII

Sanzioni

Articolo 36 - (Sanzioni)

1. *Le sanzioni irrogabili nei confronti degli iscritti e di chi, a qualsiasi titolo, ricopra una carica o ha un incarico nel **SIM Esercito**, sono:*

a) il Richiamo;

b) il Rimprovero;

*c) la Sospensione Temporanea, fino ad un anno, dalla posizione di iscritto al **SIM Esercito**;*

*d) l'espulsione dal **SIM Esercito**, accompagnata – se del caso – dal divieto di reinscrizione.*

2. *Nei confronti degli organi e delle strutture del **SIM Esercito**, possono essere altresì adottati i seguenti provvedimenti:*

a) la rimozione degli organi direttivi;

b) lo scioglimento ed il commissariamento della struttura.

3. *La comunicazione all'organo competente per la valutazione dell'inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all'applicazione di una delle sanzioni innanzi citate, compete ai Segretari Generali delle Segreterie, avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura del **SIM Esercito**.*

4. *Le segnalazioni anonime non danno luogo all'attivazione delle procedure sanzionatorie di cui al presente Titolo.*

Articolo 37 – (Il Richiamo ed il Rimprovero)

1. *La sanzione del Richiamo si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali che abbiano commesso lievi negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione non grave delle norme statutarie*

e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dall'organo superiore.

2. La sanzione del Rimprovero si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali che abbiano commesso negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dall'organo superiore ed aventi carattere di urgenza.

3. Competente ad irrogare la sanzione del Richiamo o del Rimprovero è il Segretario Generale Nazionale, o su delibera della Segreteria Nazionale. Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 38 - (La Sospensione Temporanea dalla posizione di iscritto al sindacato)

*1. Per casi ritenuti gravi, si applica la Sospensione Temporanea dalla posizione di iscritto al **SIM Esercito**, agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali in caso di negligenza o inefficienza della struttura o della violazione delle norme statutarie e/o regolamentari o della mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore.*

2. Competente ad irrogare la sanzione è il Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale Nazionale.

Articolo 39 - (L'Espulsione dal Sindacato)

1. Per i casi previsti dall'articolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, nei confronti del manchevole si procede con la sanzione dell'espulsione dal **SIM Esercito**.

2. La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dell'iscritto è del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale Nazionale.

Articolo 40 - (Lo Scioglimento degli organi direttivi delle strutture del SIM Esercito)

1. Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali è disposto a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una struttura periferica del **SIM Esercito** o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o abbia comportato pregiudizio al **SIM Esercito**. Il Segretario Generale Nazionale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento dell'organo della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 10 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale Nazionale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.

2. Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento è adottato dal Segretario Generale Nazionale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

Articolo 41 - (Il Commissariamento delle strutture del SIM Esercito)

- 1. Il Commissariamento delle strutture territoriali è disposto per gli organi nei cui confronti è stata applicata la sanzione dello scioglimento degli organi direttivi.*
- 2. Spetta al Segretario Generale Nazionale del **SIM Esercito** provvedere all'esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.*
- 3. La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi prorogabile di un ulteriore periodo di 4 mesi. Dovrà quindi essere svolto un Congresso Straordinario.*
- 4. La procedura di Commissariamento di cui al comma 1 del presente articolo può essere disposta, dal Segretario Generale Nazionale, qualora si renda necessario a seguito della mancanza di più di 2/3 dei componenti di una struttura territoriale.*

Articolo 42 - (I Ricorsi)

- 1. Il diritto alla difesa nell'ambito di ogni procedimento amministrativo e/o disciplinare è assicurato tramite la previa contestazione formale degli addebiti, la facoltà di prendere visione degli atti, il diritto di presentare memorie e di essere sentiti personalmente.*
- 2. Il ricorso avverso gli atti sanzionatori non ha efficacia sospensiva ed è proponibile entro trenta giorni:*
 - a) in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri*
 - b) in seconda istanza al Consiglio Nazionale;*
- 3. Quando vengono adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi del **SIM Esercito**, verso i quali provvedimenti pende ricorso, l'attività*

sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, è sospesa fino ad un termine massimo di 90 giorni.

Articolo 43 – (Le Sanzioni per gli organi direttivi centrali)

- 1. Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime strutture.*
- 2. Lo stato d'accusa, di uno o più membri di cui al primo punto, è proponibile a maggioranza del Direttivo Nazionale.*
- 3. Il ricorso, avverso lo stato d'accusa, è ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri; in seconda istanza al Consiglio Nazionale.*

TITOLO IX

Quota Associativa – Gestione e Responsabilità amministrativa

Articolo 44 - (La Quota associativa e sua Ripartizione)

- 1. Il **SIM Esercito** è finanziato dalle quote associative e dagli eventuali proventi derivanti dalle attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali ed assistenziali a favore dei propri iscritti così come previsto dalla Legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii..*
- 2. La gestione delle risorse economico finanziarie, su delega della Segreteria Nazionale, è affidata al Direttore Generale Economico Finanziario, il quale si rapporta direttamente con il Segretario Generale Nazionale.*
- 3. Il Direttivo Nazionale stabilisce la consistenza della quota associativa ai sensi della Legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii., e la misura percentuale della ripartizione dei proventi di cui al punto 1 fra le strutture territoriali e nazionale.*
- 4. Qualora nell'ambito provinciale o regionale non siano state costituite le strutture e/o gli organi di gestione e fino a quando non saranno nominati ed*

operativi, alla gestione amministrativa-contabile delle quote associative si provvede con iscrizione nella contabilità della Segreteria Nazionale.

Articolo 45 - (Responsabilità Amministrativa)

- 1. I componenti degli organismi centrali e periferici del **SIM Esercito** che gestiscono i fondi di cui al precedente art.44, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque.*
- 2. Per l'assolvimento degli impegni assunti e per sanare le relative obbligazioni contratte dai soggetti di cui al punto 1, anche se a nome e per conto del **SIM Esercito**, non può essere utilizzato alcun bene o fondo del **SIM Esercito**.*
- 3. Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta della Segreteria Nazionale.*
- 4. La Segreteria Nazionale, per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi del **SIM Esercito**, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche, per il tramite del Direttore Generale Economico Finanziario.*
- 5. Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo verranno approvati ai sensi dell'art.7 comma 5 della Legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii..*
- 6. Viene assicurata la pubblicità del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, ai sensi dell'art. 7, co. 5 della legge 46/2022, previa pubblicazione sul futuro portale nella sezione "dipartimenti – Direzione Amministrativa Finanziaria:*

TITOLO X

Disposizioni Finali

Articolo 46 - (Disposizioni sul patrimonio del SIM Esercito)

1. In ottemperanza alla Legge 28 aprile 2022, n. 46 e ss.mm.ii.:

*a) durante la vita del **SIM Esercito**, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;*

*b) in caso di scioglimento del **SIM Esercito**, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del **SIM Esercito** stesso, ad altra struttura sindacale.*

c) Il contributo associativo è intrasmissibile, non è rivalutabile né restituibile.

d) Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Direttivo Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Le modifiche apportate dovranno essere approvate così come previsto dalla Legge 28 aprile 2022, n. 46 e ss.mm.ii..

*2. Il **SIM Esercito** non persegue scopi di lucro.*

Articolo 47 (Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal Regolamento di applicazione dello stesso sono ricoperte a titolo gratuito. Sono previsti rimborsi per le spese sostenute al fine di svolgere attività sindacale.

Articolo 48 (Norma finale)

Il presente Statuto viene redatto e adeguato rispetto il precedente, assentito in data 17 aprile 2019 dall'allora Ministro della Difesa, ai sensi della Legge 28 aprile 2022, n. 46 e ss. mm. ii.

*È fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali del **SIM Esercito** di rispettare il presente statuto e di garantire la democraticità e l'assoluta legalità di ogni attività svolta in nome e per conto del **SIM Esercito**.*